

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 156

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MAZZOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1992

Modifica dell'articolo 4 della legge 26 dicembre 1981,
n. 763, concernente il termine per la presentazione della
domanda per conseguire la qualifica di profugo

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 4 della legge 25 dicembre 1981, n. 763, regola la presentazione delle domande per conseguire la qualifica di «profugo», statuendo tali domande devono essere presentate nel termine di quattro anni dalla data di rimpatrio al prefetto della provincia di residenza del richiedente, e nel termine di un anno per coloro che furono rimpatriati prima dell'entrata in vigore di tale legge.

È accaduto di frequente che nostri concittadini rimpatriati dalla Venezia Giulia e dalla Dalmazia, preoccupati di trovare urgentemente la prima sistemazione, sia pure a carattere provvisorio, aiutati da amici o parenti e insufficientemente informati dell'esistenza della predetta legge n. 763, non hanno presentato domanda nei termini sopra citati per ottenere la qualifica di profugo.

Successivamente, per circostanze diverse, avrebbero potuto ottenere il riconosci-

mento di tale qualifica per accedere alle provvidenze previste dalla legge medesima, ma non hanno più potuto farlo per le scadenze dei termini stessi.

In effetti tali termini non trovano alcuna giustificazione plausibile e penalizzano i cittadini che, rientrati in Italia, hanno provveduto temporaneamente a sistemare senza ricorrere allo Stato.

È quindi da ritenere necessario modificare la legge di cui sopra per consentire al profugo in qualsiasi tempo di richiedere il riconoscimento della sua qualifica ai prefetti della provincia di residenza.

In tal modo si opererebbe in analogia a quanto già statuito per altre categorie (ad esempio gli orfani di guerra) che in qualsiasi tempo possono dimostrare il possesso dei requisiti per il riconoscimento delle rispettive qualifiche.

Per porre rimedio a ciò si presenta il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, recante «normativa organica per i profughi» è sostituito dal seguente:

«Alle categorie di cittadini di cui all'articolo 1, la qualifica di profugo è riconosciuta, su domanda da presentarsi in qualsiasi tempo, dal prefetto della provincia di residenza del richiedente».

Art. 2.

1. Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è sostituito dal seguente:

«I profughi rimpatriati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge possono richiedere in qualsiasi momento il riconoscimento della qualifica, senza alcun termine di scadenza per la presentazione della relativa domanda».